

Incentivi alle imprese per la produzione e fornitura di dispositivi medici

Gentile cliente

con l'ordinanza n. 4 del 23 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state definite le linee guida per la concessione di aiuti alle imprese per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale. **I menzionati prodotti vanno forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari.** Il soggetto gestore della misura agevolativa è stato individuato in INVITALIA (per le finalità indicate è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020).

Con l'ordinanza n. 4/2020 il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19 ha disposto in particolare:

- l'ambito applicativo soggettivo ovvero i soggetti destinatari dell'incentivo;
- l'ambito applicativo oggettivo ovvero i programmi di investimento agevolabili;
- le spese ammissibili;
- le agevolazioni concedibili;
- l'iter procedurale ovvero la domanda di accesso, le fasi istruttoria, di concessione ed erogazione dell'agevolazione.

Ambito soggettivo

Possono accedere agli incentivi le imprese di tutte le dimensioni, costituite in forma societaria, localizzate sull'intero territorio nazionale, che realizzano un programma di investimenti, di valore compreso tra **200.000 e 2.000.000** di euro, che sarà agevolato fino al **75%** con un prestito senza interessi. Il beneficio è legato al possesso di determinati requisiti in capo alle imprese che fanno domanda. Queste devono essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza.

Vi rientrano le seguenti società localizzate sul territorio dello Stato italiano:

- società di persone e società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili;
- in regime di contabilità ordinaria;
- non sottoposte a liquidazione volontaria o a procedure concorsuali, fatte salve quelle in continuità aziendale;
- in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizie e urbanistica del lavoro, prevenzione infortuni e salvaguardia ambiente;
- non destinatarie di aiuti dichiarati illegali o incompatibili dalla CE, non rimborsati o depositati in un conto bloccato;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata dal

regolamento GBER alla data del 31 dicembre 2019.

Sono escluse dai benefici le imprese che si trovino in condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a godere di agevolazioni finanziarie pubbliche

Ambito oggettivo

Sotto il profilo oggettivo sono ammissibili le seguenti due tipologie di programmi di investimento volti ad incrementare la disponibilità sul territorio nazionale di dispositivi medici e di protezione individuale:

- ampliamento della capacità di un'unità produttiva già esistente e già adibita alla produzione dei dispositivi;
- riconversione di un'unità produttiva già esistente per adibirla alla produzione dei dispositivi. Inoltre, ai fini dell'ammissibilità il programma di investimento deve presentare le seguenti caratteristiche:
- avere una data di avvio, intesa come data del primo titolo di spesa ammissibile, successiva al 17 marzo 2020
- avere una data di completamento, entro il termine indicato nella domanda e comunque entro 180 giorni dalla data di notifica
- prevedere una spesa minima di 200.000 euro e massima di 2 milioni di euro

Spese ammissibili

Sono ammissibili all'agevolazione le seguenti tre categorie di spese:

- spese per macchinari, impianti e attrezzature commisurate alle esigenze del ciclo produttivo;
- spese per opere murarie inerenti l'installazione o il funzionamento dei macchinari;
- spese per programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali.

Finanziamento concesso

Ad integrazione del finanziamento delle spese sopra elencate è riconosciuto un importo a copertura delle esigenze di capitale, purché giustificate, fino ad un massimo del 20% delle spese totali ammissibili. L'incentivo è concesso nella forma di finanziamento agevolato in percentuale massima del **75%** delle spese ammissibili, entro l'importo massimo di **euro 800.000**.

Il finanziamento agevolato dovrà essere restituito senza interessi a decorrere dalla data dell'ultima erogazione, secondo il piano di ammortamento:

- rate semestrali costanti scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- durata massima 8 anni, incluso un anno di pre-ammortamento.

 **Attenzione**

Il finanziamento non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche aventi ad oggetto le medesime spese.

Presentazione domande

Lo sportello per la presentazione delle istanze è aperto già dallo scorso 26 marzo . Essendo stanziato un limite di risorse le domande saranno accettate fino a loro esaurimento, pertanto, è opportuno affrettarsi. Per l'ammissione al finanziamento oltre ai documenti richiesti e necessario asseverare da un tecnico specializzato una relazione tecnica:

- la capacità produttiva giornaliera dell'impresa;
- la funzionalità e la congruità dell'investimento e delle spese previste;
- le caratteristiche tecniche dei dispositivi incluso l'eventuale possesso di certificazioni di prodotto;
- gli adempimenti autorizzativi necessari .

In sede istruttoria **Invitalia** valuta le condizioni di accesso all'agevolazione e la validità tecnica, economica e finanziaria del programma.

Ulteriori aspetti

Come indicato nel sito istituzionale di **INVITALIA** stessa, è, comunque, previsto un sistema di premialità legato alla velocità di intervento che consente di trasformare il finanziamento agevolato in fondo perduto. In particolare, è previsto il seguente sconto qualora l'entrata in produzione, avvenga entro i seguenti termini dalla data di notifica del provvedimento di ammissione alle agevolazioni:

- **15 gg: 100% di fondo perduto;**
- **30 gg: 50% di fondo perduto;**
- **60 gg: 25% di fondo perduto.**

Riferimenti normativi

D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 5;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ord. 23 marzo 2020, n. 4.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi evenienza, cogliamo l'occasione per porgere

Cordiali saluti